



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E DI IRREGOLARITÀ INOLTRE AL RPCT DEL PTV DA PARTE DEL SOGGETTO SEGNALANTE E RELATIVE FORME DI TUTELA (c.d. “WHISTLEBLOWING”)

Sommario

| | |
|---|----|
| <i>Premesse</i> | 3 |
| <i>Art. 1 – Oggetto e ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del Regolamento</i> | 3 |
| <i>Art. 2 – Modalità della segnalazione</i> | 4 |
| <i>Art. 3 – Oggetto e finalità della segnalazione</i> | 5 |
| <i>Art. 4 – Requisiti della segnalazione</i> | 5 |
| <i>Art. 5 – Soggetti preposti a ricevere la segnalazione</i> | 6 |
| <i>Art. 6 – Soggetti a supporto del RPCT nella gestione della segnalazione</i> | 6 |
| <i>Art. 7 – Gestione delle segnalazioni</i> | 7 |
| <i>Art. 8 – Tutela del segnalante (“Whistleblower”)</i> | 7 |
| <i>Art. 9 – Responsabilità del segnalante (“whistleblower”)</i> | 9 |
| <i>Art. 10 – Tutela della riservatezza del soggetto segnalato</i> | 10 |
| <i>Art. 11 – Trattamento dei dati personali</i> | 10 |
| <i>Art. 12 - Disposizioni finali</i> | 11 |
| <i>Riferimenti normativi</i> | 11 |
| ISTRUZIONE OPERATIVA..... | 12 |
| FAC-SIMILE REGISTRO SEGNALAZIONI | 15 |

Premesse

La tutela del segnalante (di seguito denominato anche “*whistleblower*”) è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012, il cui art. 1, comma 51, ha novellato il D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., inserendo l’art. 54-*bis* rubricato “*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*”. Tale novella legislativa ha, in particolare, introdotto tre concetti fondamentali:

- la tutela dell’anonimato del *whistleblower*;
- il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

La materia è stata successivamente oggetto di razionalizzazione ad opera, dapprima della L. 114/2014 (“*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”) e, poi, della L. 179/2017 (“*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”) con la finalità, tra le altre, di assicurare una maggiore e più efficace tutela del segnalante.

Da ultimo, la materia è stata novellata dalla Direttiva (UE) 2019/1937, e attualmente è regolata dal D. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento. Hanno fatto seguito, sulla base dell’art. 10 del predetto decreto legislativo, le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”, del 12 luglio 2023.

Tanto premesso, la segnalazione di condotte illecite e/o irregolarità si configura quale modalità attraverso la quale il segnalante contribuisce al processo di emersione e prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli dell’interesse all’integrità del PTV e, di riflesso, dell’interesse pubblico collettivo.

Le segnalazioni di condotte illecite e/o di irregolarità devono essere effettuate, preliminarmente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Ente (di seguito “RPCT”) [“*segnalazioni interne*” - artt. 4 e 5 del d.lgs. 24/2023], successivamente, sussistendone le condizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 24/2023, all’ANAC, ovvero a soggetti diversi, quali a titolo esemplificativo Autorità giudiziaria, contabile [c.d. “*segnalazioni esterne*”].

Il presente Regolamento intende disciplinare le modalità di presentazione e gestione delle sole “*segnalazioni interne*”.

Art. 1 – Oggetto e ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di irregolarità, rivolte al RPCT del PTV da parte del *whistleblower*, nel rispetto delle prerogative a quest’ultimo riservate dalla normativa nazionale di riferimento
2. Il Regolamento si applica a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori del PTV, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo¹, nonché, per quanto compatibile, a lavoratori e collaboratori delle

¹ Rientrano nel novero dei soggetti ai quali si applica il presente Regolamento anche: i dipendenti degli organismi di diritto pubblico; i dipendenti dei concessionari di pubblico servizio; i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa

imprese fornitrici di beni o servizi che prestano la propria opera in favore dell'Ente medesimo, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, anche nel periodo antecedente e successivo alla costituzione del rapporto giuridico, purché le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti e/o irregolarità relativi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a favore del PTV (di seguito complessivamente indicati come "segnalante" o "whistleblower").

3. Rientrano nell'applicazione del presente regolamento anche le seguenti figure:
 - a. il **facilitatore**, ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - b. le **persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c. i **collegli di lavoro** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - d. gli **enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - **del segnalante**, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
 - e. gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d));
 - f. gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

4. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione, il presente Regolamento riguarda le segnalazioni fondate di condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche quelle non ancora commesse e che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Le "irregolarità" costituiscono "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) D.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

5. Per quanto concerne, invece, le comunicazioni di misure ritenute ritorsive, anche solo tentate o minacciate, adottate dal PTV nei confronti del *whistleblower*, queste ultime dovranno essere trasmesse direttamente ad ANAC a cura del segnalante. Nel caso in cui dette comunicazioni pervengano, invece, al RPCT del PTV, il RPCT sarà tenuto a offrire il necessario supporto al segnalante rappresentando che, al fine di ottenere le tutele previste dall'art.17 ss. del D.lgs. 24/2023, la comunicazione dovrà essere inoltrata dal segnalante direttamente ad ANAC.

Art. 2 – Modalità della segnalazione

presso soggetti del settore pubblico; i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico; i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico; gli azionisti (persone fisiche); le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

1. Le segnalazioni di condotte illecite e/o di irregolarità che coinvolgono il PTV vengono inoltrate tramite procedura informatizzata mediante l'apposita piattaforma web messa a disposizione dall'Ente medesimo e accessibile tramite il sito web istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente. La piattaforma garantisce l'anonimato del segnalante.

2. In alternativa, è messo a disposizione del segnalante il seguente indirizzo mail: rpct@ptvonline.it al quale è possibile contattare il RPCT al fine di fissare un incontro riservato per effettuare personalmente la segnalazione.

Alle segnalazioni effettuate personalmente l'RPCT garantirà anonimato e riservatezza.

3. E' inoltre attivo presso l'Anac il "canale di segnalazione esterna" raggiungibile al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> che potrà essere adito dal segnalante nei seguenti casi:

- nessun canale di segnalazione interna risultasse attivo o utilizzabile;
- il segnalante abbia già inoltrato una segnalazione senza ricevere alcuna risposta;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione non avrebbe efficace seguito o sarebbe causa di ritorsioni o, infine, che la violazione oggetto della segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il segnalante di rivolgersi, qualora lo ritenga opportuno, direttamente all'Autorità Giudiziaria.

Art. 3 – Oggetto e finalità della segnalazione

1. L'art. 1 del D. Lgs. 24/2023, sancisce espressamente "*la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato*".

2. Le condotte oggetto delle segnalazioni comprendono violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea, quali, a titolo esemplificativo, illeciti amministrativi, contabili, civili o penali o quanto altro maggiormente specificato dall'art. 2 del D.lgs. 24/2023, ma anche qualsiasi situazione in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere allo stesso affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga messo in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

3. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di *whistleblowing* quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Art. 4 – Requisiti della segnalazione

1. Ai fini della formulazione della segnalazione è sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che un'irregolarità ovvero un fatto illecito si sia verificato, comprese le ipotesi di eventi illeciti/irregolarità non ancora perfezionati seppure in presenza di elementi precisi e concordanti prodromici all'accadimento dell'evento stesso.

2. La segnalazione effettuata dal *whistleblower* deve offrire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di effettuare le dovute e necessarie verifiche ed accertamenti, per il tramite degli uffici aziendali competenti e/o di soggetti esterni, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
3. In particolare, la segnalazione deve indicare:
 - le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione ricoperta all'interno del PTV. Si precisa che la piattaforma tutela l'anonimato del segnalante, tuttavia è possibile procedere alla segnalazione anche senza declinare le proprie generalità;
 - una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti descritti;
 - le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
 - l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
 - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
4. A tal fine occorre compilare correttamente i campi previsti nella piattaforma da utilizzare per la segnalazione, facendo particolare attenzione a descrivere i fatti e le circostanze, i modi e i tempi dell'accaduto, le persone coinvolte, la qualifica delle stesse e, se presente, la documentazione da poter consultare a comprova delle affermazioni.
5. Le segnalazioni anonime - vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore – verranno considerate e gestite secondo la regolamentazione delle segnalazioni ordinarie e potranno essere oggetto di ulteriori verifiche solo se risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato ai fini della successiva istruttoria in ordine al *fumus*.

Art. 5 – Soggetti preposti a ricevere la segnalazione

1. Il PTV individua nel RPCT l'unico soggetto abilitato ad accedere alla piattaforma del *whistleblowing*.
2. Il RPCT, nello svolgimento delle attività di propria competenza e a suo insindacabile giudizio, potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui all'art. 6) che segue.
3. In ogni caso è fatto obbligo alle componenti aziendali interpellate di fornire al RPCT tutto il supporto richiesto nei tempi e con le modalità infra indicate.
4. La mancata risposta entro i termini prefissati comporta la segnalazione dell'inadempimento alla Direzione Generale del PTV.

Art. 6 – Soggetti a supporto del RPCT nella gestione della segnalazione

1. Il RPCT, nello svolgimento delle attività di propria competenza e a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della collaborazione di soggetti interni/esterni al PTV, nonché di ogni altro soggetto ritenuto

necessario avuto riguardo alle specifiche competenze eventualmente richieste per la valutazione della segnalazione¹.

2. I soggetti complessivamente indicati al comma 1) che precede saranno sottoposti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il RPCT.

Art. 7 – Gestione delle segnalazioni

1. Il RPCT, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione rilascia al whistleblower l'avviso di ricevimento e procede, in primo luogo, alla valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione, conseguentemente, avvia l'istruttoria interna sui fatti descritti, mantenendo l'assoluto riserbo sull'identità del segnalante ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi rappresentati.

2. Il RPCT è tenuto a effettuare un'attività di verifica e di analisi di quanto segnalato, non spettandogli il compito di accertare responsabilità individuali di qualunque natura ovvero di svolgere controlli di legittimità e/o di merito su atti e provvedimenti del PTV.

3. Ai fini della preventiva valutazione della segnalazione ricevuta, il RPCT, a proprio insindacabile giudizio e secondo il proprio prudente apprezzamento, potrà decidere se coinvolgere o meno i soggetti di cui all'art. 6) che precede.

4. Ai fini dell'istruttoria, se la segnalazione viene ritenuta incompleta, parziale o non del tutto chiara, il RPCT può richiedere al segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni, entro un termine congruo, al fine di consentire l'avvio delle verifiche interne. Decorso il termine assegnato senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, il RPCT potrà decidere di archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

5. Il riscontro alla segnalazione deve essere fornito entro 90 giorni a decorrere dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza dei sette giorni dalla ricezione della segnalazione da parte del RPCT.

6. Nel caso in cui il RPCT non ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, dispone l'archiviazione della stessa.

7. Nel caso in cui invece il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione è tenuto a rivolgersi agli organi ~~preposti~~ interni o ad enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, trasmettendo una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria, garantendo sempre e in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante. Gli organi/enti/istituzioni riceventi sono, da quel momento, responsabili dei dati trattati.

8. I dati e i documenti oggetto di segnalazione devono essere conservati a norma di legge per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per un massimo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Art. 8 – Tutela del segnalante (“Whistleblower”)

Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di

accesso della segnalazione (artt. 4 e 12 del D. Lgs. 24/2023)

1. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. La medesima tutela si estende ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 3 del presente Regolamento.
2. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelarne la riservatezza. Il divieto in parola è da intendersi riferito anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.
3. Inoltre, per il disvelamento dell'identità del segnalante, oltre al consenso dello stesso è necessaria una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei casi in cui: 1) nel procedimento disciplinare il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare; 2) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolte.
4. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento giuridico vigente.
5. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 cod. proc. pen..
6. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
7. In caso di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. L'identità del segnalante potrà essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui vi sia il consenso espresso del whistleblower.
8. La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/90, non può, pertanto, essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte dei richiedenti.
9. La segnalazione e la documentazione eventualmente allegata sono altresì escluse dall'accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013.

Divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*

1. Il soggetto che segnala condotte illecite e/o irregolari di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere, anche solo in maniera tentata o minacciata, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
2. La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni non veritiere rese con dolo o colpa.
3. L'intento ritorsivo sussiste ogni qual volta possa dirsi che la ragione che ha condotto all'adozione della

misura nei confronti del *whistleblower* sia mossa dalla volontà di punire lo stesso per aver segnalato il fatto.

4. Per misura discriminatoria si intende qualsiasi azione e/o omissione, anche solo tentata o minacciata, posta in essere dal PTV nei confronti del segnalante che produca effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

5. Si segnala che è istituito presso l'ANAC l'elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, che possono consistere in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

La “giusta causa” di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto

- La segnalazione effettuata dal segnalante nell’interesse dell’integrità del PTV costituisce “giusta causa di rilevazione di notizie coperte dall’obbligo del segreto”, escludendo l’integrazione dei reati di cui all’art. 326 c.p. “*rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio*”, 622 c.p. “*rivelazione del segreto professionale*” e 623 c.p. “*rivelazione dei segreti scientifici e industriali*”.
- Il *whistleblower* non può parimenti essere accusato della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà sanciti ex art. 2105 codice civile.
- Il Whistleblower andrà esente da responsabilità anche nel caso di: violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore, violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali e rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.
- Le scriminanti suindicate operano qualora:
 - vi siano fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione;
 - la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel D.lgs. n. 24/2023.

Art. 9 – Responsabilità del segnalante (“*whistleblower*”)

1. Le tutele previste dagli artt. 16 ss. del D.lgs 24/2023 nei confronti del *whistleblower* cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o di diffamazione o comunque per i reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni non veritiere riportate intenzionalmente con dolo o con colpa o acquisite illecitamente.

2. Qualora a seguito degli accertamenti interni effettuati da parte del RPCT, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche o al solo scopo di danneggiare il denunciato e/o altri soggetti, il RPCT segnala l’esito degli accertamenti agli organismi competenti per i provvedimenti di competenza anche con riguardo alla responsabilità disciplinare a carico del segnalante.

3. Eventuale specifico provvedimento disciplinare erogato nei confronti del segnalato, non sarà oggetto di comunicazione al segnalante.

4. Sono altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso dell'istituto di cui al presente disciplinare, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate allo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente disciplinare.

Art. 10 – Tutela della riservatezza del soggetto segnalato

1. Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito. La medesima tutela si applica agli altri soggetti diversi dal segnalato ma menzionati nella segnalazione.
2. Il PTV è, pertanto, tenuto a garantire, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, la tutela della riservatezza sia del segnalante che del segnalato, nonché degli altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nei fatti, al fine di proteggere questi dai pregiudizi, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.
3. La persona segnalata può essere sentita, previa sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo riguardo al procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.
4. La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongano l'obbligo di comunicazione del relativo nominativo (ad esempio a seguito di richieste dell'autorità giudiziaria o contabile).

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR"), il PTV, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione tutela la riservatezza del segnalante, degli altri soggetti richiamati nella segnalazione e quella del segnalato.
2. Il trattamento delle informazioni acquisite tramite la segnalazione avverrà esclusivamente mediante la persona del RPCT, specificamente autorizzata al trattamento, nonché tramite eventuali ulteriori soggetti posti a supporto del RPCT ugualmente autorizzati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003.
3. Il PTV in qualità di Titolare del trattamento fornisce le "Informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti con le quali chiarisce le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati del segnalante, le finalità e le modalità di svolgimento dell'attività di trattamento, nonché i diritti riconosciuti al segnalante ai sensi degli artt. 15 e ss del GDPR. Le informazioni sono rese disponibili mediante pubblicazione sul sito istituzionale del PTV nella sezione "Amministrazione Trasparente – Prevenzione della Corruzione e Trasparenza", nonché affisse presso l'Ufficio del RPCT e da questo messe a disposizione del segnalante.
4. Le segnalazioni potranno avvenire sia mediante l'utilizzo dell'apposita piattaforma "WhistleblowingPA" messa a disposizione dal PTV sul sito istituzionale e raggiungibile dal link <https://ptv.whistleblowing.it/#/>, sia attraverso un canale fisico (incontro presso l'Ufficio del RPCT). La piattaforma è fornita da Transparency

International Italia, specificamente nominata quale “Responsabile del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR, nel completo rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali e della riservatezza dei soggetti coinvolti nella segnalazione, così come previsto dalla normativa in materia di privacy, nonché dalla Direttiva UE 2019/1937, recepita dal D.lgs. 24/2023 e dalle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, pubblicate dall’Anac il 12 luglio 2023.

5. Nel rispetto della richiamata disciplina e di quanto ulteriormente specificato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, il PTV ha svolto, prima dell’avvio del trattamento in oggetto, la necessaria Valutazione di Impatto (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, in base alla quale è stato adeguatamente ponderato il rischio nei confronti dei diritti e delle libertà degli interessati ed effettuata la valutazione e la predisposizione di specifiche misure di sicurezza.
6. Sono inoltre stati inseriti i riferimenti necessari a identificare l’attività di trattamento in oggetto all’interno del Registro delle Attività di Trattamento del PTV, ai sensi dell’art. 30 del GDPR.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. A tutela del segnalante e allo scopo di rendere quanto più efficace possibile l’attività di sensibilizzazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione di azioni illecite, il PTV procederà a pubblicare il presente Regolamento sul proprio sito *web* nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Del presente Regolamento è dato altresì ampia diffusione e vengono condotte iniziative di informazione, sensibilizzazione e di formazione a dipendenti, collaboratori e consulenti.
3. Per quanto non espressamente previsto vengono richiamate integralmente le disposizioni di legge vigenti in materia.

Riferimenti normativi

- DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la *Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione*;
- D.Lgs. del 10.03.2023, n.24, di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
- Deliberazione ANAC n.311 del 12 luglio 2023, recante *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*

ISTRUZIONE OPERATIVA

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di irregolarità ricevute da parte del segnalante e relative forme di tutela ("whistleblowing")

* * *

Ricezione della segnalazione e eventuale coinvolgimento del gruppo di supporto.

1. All'atto della ricezione della segnalazione, e ai fini della gestione della stessa, il RPCT potrà decidere se avvalersi o meno di un gruppo di lavoro dedicato ovvero di soggetti interni/esterni all'Amministrazione nonché di ogni altro soggetto ritenuto necessario, avuto riguardo alle specifiche competenze eventualmente richieste per la valutazione della segnalazione.
2. Nel caso in cui il RPCT decida di avvalersi di taluno dei soggetti sopra indicati, provvederà a dividerne il relativo contenuto con detti soggetti, avendo cura di eliminare preventivamente dalla segnalazione medesima ogni riferimento che possa ricondurre, direttamente e/o indirettamente, all'identità del whistleblower che dovrà, invece, rimanere riservata.

Avvio dell'istruttoria

1. Il RPCT dovrà avviare l'istruttoria, provvedendo *in primis* a verificare il contenuto della segnalazione medesima secondo lo schema *infra* riportato in tabella.
2. Nel caso in cui il RPCT valuti la segnalazione incompleta e/o non del tutto chiara, potrà richiedere al segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni per consentire l'avvio delle verifiche interne. Tale richiesta interrompe il termine di conclusione del procedimento. Trascorsi 10 giorni dalla richiesta di accertamenti senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, il RPCT potrà archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

| Tipologia di verifica | | Valutazione | | Motivazione/Note |
|------------------------------|--|--------------------|----|-------------------------|
| 1 | Il segnalante ha fornito le proprie generalità? | SI | NO | |
| 2 | Il segnalante ha allegato documentazione a supporto della segnalazione? | SI | NO | |
| 3 | La segnalazione consta esclusivamente nell'allegazione di documentazione, ovvero contiene anche una relazione illustrativa da parte del <i>whistleblower</i> circa le condotte illecite/irregolarità dallo stesso segnalate? | SI | NO | |

| | | | | |
|----|--|----|----|--|
| 4 | Il contenuto della segnalazione (rappresentazione delle circostanze di tempo e di luogo relative alla condotta segnalata, ecc...) risulta sufficientemente chiara e completa, tale da consentirne la relativa comprensione? | SI | NO | |
| 5 | Nel caso in cui sia stato risposto NO alla domanda n. 4), è stato richiesto al segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni a completamento della segnalazione da lui effettuata? | SI | NO | |
| 6 | Il segnalante ha fornito i dati mancanti entro i termini assegnati dal RPCT? | SI | NO | |
| 7 | Nel caso in cui sia stato risposto NO alla domanda n. 6), è stata disposta l'archiviazione della segnalazione? | SI | NO | |
| 8 | I fatti complessivamente segnalati dal <i>whistleblower</i> - tenuto altresì conto di eventuali integrazioni da quest'ultimo fornite su richiesta del RPCT - appaiono fondati per la presenza di elementi idonei a giustificare lo svolgimento di ulteriori approfondimenti? | SI | NO | |
| 9 | Nel caso in cui sia stato risposto NO alla domanda n. 8), è stata disposta l'archiviazione della segnalazione? | SI | NO | |
| 10 | Nel caso in cui sia stato risposto SI alla domanda n. 8), la condotta segnalata rientra tra le fattispecie tipizzate, seppur a titolo meramente esemplificativo, dal Disciplinare aziendale? | SI | NO | |
| 11 | Nel caso in cui sia stato risposto NO alla domanda n. 10), si ritiene che la condotta segnalata possa configurare comunque un illecito? | SI | NO | |
| 12 | Il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti che ha esposto in ragione del proprio rapporto di lavoro? In caso negativo, specificare in virtù di quale titolo il segnalante è venuto a conoscenza | SI | NO | |

| | | | | |
|----|---|----|----|--|
| | dei fatti segnalati. | | | |
| 13 | E' stato coinvolto il gruppo di supporto? | SI | NO | |
| 14 | Il gruppo di supporto, ove coinvolto, ha suggerito ulteriori accertamenti? In caso affermativo specificare quali. | SI | NO | |

Conclusione ed esito dell'Istruttoria

1. L'istruttoria dovrà essere conclusa entro il termine di 90 (novanta) giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. In caso di necessità, la Direzione - su istanza motivata del RPCT - potrà autorizzare il RPCT a estendere tale termine, fornendo adeguata motivazione.
2. Nel caso in cui il RPCT non ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, dispone l'archiviazione della stessa.
3. Nel caso in cui invece il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, dovrà rivolgersi agli organi preposti, trasmettendo una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.
4. In ogni caso il RPCT provvederà a comunicare tempestivamente l'esito della segnalazione al whistleblower.

Redazione verbale e compilazione registro delle segnalazioni

1. Di tutta l'attività complessivamente svolta durante la gestione della segnalazione - sia che il RPCT operi individualmente, sia che si avvalga del gruppo di supporto - dovrà essere redatto apposito verbale di incontro che andrà siglato e sottoscritto da tutti i partecipanti. Il verbale dovrà recare, altresì, evidenza delle motivazioni poste a fondamento di ogni decisione adottata in merito alla gestione delle segnalazioni ricevute.
2. Il RPCT dovrà annotare su apposito registro, predisposto secondo il fac-simile sub All. 2), le segnalazioni ricevute, avendo cura di specificare il relativo esito. Eventuali segnalazioni anonime andranno riportate in un'apposita sezione del registro.

